

Prot. N° 1662 del 6.6.2022



PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS

SARS-COV-2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”)


causa della malattia Covid-19

SEDE LEGALE:

Via Comerio,10 – Busto Arsizio

DATORE DI LAVORO	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Prof.ssa Armida Truppi	Sig.ra Giuseppina Placonà
	



MEDICO COMPETENTE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dott. Guido Perina	Marco Piatti
	

REVISIONI del DOCUMENTO

N.	Data	Oggetto
0	26/2/2020	Stesura documento (v19cv1)
1	2/3/2020	Aggiornamento (v19cv2)
2	8/3/2020	Aggiornamento (v19cv3)
3	17/3/2020	Aggiornamento (v19cv4)
4	6/4/2020	Aggiornamento (v19cv5)
5	20/4/2020	Aggiornamento (v19cv6)
6	28/4/2020	Aggiornamento (v19cv7)
7	22/5/2020	Aggiornamento (v19cv8)
8	25/5/2020	Aggiornamento (v19cv9)
9	1/6/2020	Aggiornamento (v19cv10)
10	11/6/2020	Aggiornamento (v19cv11)
11	13/8/2020	Aggiornamento (v19cv12)
12	5/9/2020	Aggiornamento (v19cv13)
13	29/10/2020	Aggiornamento (v19cv14)
14	04/03/2021	Aggiornamento (v19cv15)
15	8/9/2021	Aggiornamento (v19cv16)
16	3/12/2021	Aggiornamento (v19cv17)
17	1/4/2022	Aggiornamento (v19cv18)



SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
DEFINIZIONI.....	4
NORMA DI RIFERIMENTO.....	5
PREREQUISITO.....	8
COMITATO	8
AGGIORNAMENTI AL PRESENTE DOCUMENTO	9
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE.....	9
PROCEDURE.....	10
SOGGETTI ESENTATI DALLA VACCINAZIONE.....	15
PROCEDURE SPECIFICHE	17
SEGNALETICA	22
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	25
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI CORONAVIRUS	28
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	29
ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO.....	37
REGOLE PER GLI STUDENTI	44
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERINE PROTETTIVE.....	46
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA LAVORO AGILE	48
ALLEGATO 4 – (ELIMINATO).....	62
ALLEGATO 5 – (ELIMINATO).....	63
ALLEGATO 6 – VERBALE ATTIVITA’ COMITATO COVID	64
ALLEGATO 7 – MODELLI RILEVAZIONE TEMPERATURA	65
REGISTRO DEGLI ACCESSI-RILEVAZIONE TEMPERATURA.....	65

DEFINIZIONI

È utile ricordare alcune definizioni:

- a) sono attività di pulizia (ed in maniera analoga di igienizzazione) quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti;
- b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni mediante l'utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina). Queste attività sono genericamente svolte a vale della pulizia ordinaria da parte del personale scolastico
- c) Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La sanificazione avviene con cadenza periodica da parte di personale che potrà anche essere personale interno (più frequentemente sarà personale afferente ditte specializzate), ma che abbia idonee competenze specifiche sulle procedure di sanificazione
- d) Caso sospetto: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come: febbre, tosse, dispnea) indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno il ricovero in ospedale unitamente a pregressi contatti con casi conclamati (anche solo probabili)
- e) Caso conclamato: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
- f) Caso probabile: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus
- g) Contatto stretto: Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 - un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

NORMA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste,

	nell'ambiente lavorativo in esame, una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere copertina
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	
c) le misure igieniche da osservare	
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e	Non applicabile

dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4 f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze	
---	--

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

A tali testi, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto per la definizione della necessità di (elenco non esaustivo):

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda; valutare la possibilità di sospensione (ovvero chiusura) dell'attività, nei limiti di legge e fatta salva la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico (per le quali saranno interpellate le autorità competenti).
- interdizione al lavoro di coloro che risultino appartenere alle categorie dei casi sospetti o conclamati di contagio, per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Dovrà chiaramente essere garantito il rispetto di ogni prescrizione della autorità sanitaria competente, come ad esempio, l'eventuale esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione

COMITATO

Le misure di sicurezza contenute nel presente documento sono state redatte dal comitato per l'individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento, costituito dalle seguenti persone:

- Datore di Lavoro
- RSPP
- Medico competente

- RLS
- Eventuali altri soggetti

La costituzione del Comitato verrà formalizzata tramite apposito verbale che verrà allegato al presente protocollo

AGGIORNAMENTI AL PRESENTE DOCUMENTO

Tutti gli aggiornamenti della presente procedura, verranno formalizzati tramite verbale sottoscritto dai membri del comitato, ed allegati alla procedura stessa.

La bozza di verbale di aggiornamento è disponibile nell'allegato 6

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

È stato nominato il medico competente (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 10 e art 83 DL 19/5/2020, protocollo del 6.8.2020)

È attiva la sorveglianza sanitaria eccezionale, assicurata dal datore di lavoro, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità "connessa al rischio covid-19.

PROCEDURE

ANCHE PER I SOGGETTI VACCINATI CONTINUANO A VALERE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE PROTOCOLLO (uso dei DPI, distanziamento, igiene delle mani, eventuale quarantena,...)

1) INFORMAZIONE: Il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

viene prevista una informazione a tutti i lavoratori, studenti, famigliari e chiunque acceda agli edifici, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi *depliants* informativi (si rimanda all'allegato 1)

- a) diffusione capillare dell'opuscolo informativo predisposto allo scopo
- b) Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo". Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- c) Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani";
- d) Attivazione di esercitazioni con il personale della scuola in relazione al contenuto del presente documento
- e) diffusione di ogni altro materiale predisposto in aggiunta a quanto sopra riportato
- f) Al rientro a scuola si ritiene opportuna una informazione diffusa a studenti ed alle famiglie (auspicabile incontro della durata minima di 1h svolta da persona appartenente al SPP- servizio di prevenzione e protezione, o del Comitato; o altro mezzo di pari efficacia). Si ritiene inoltre opportuna una informazione della durata di almeno 1,5 h al personale

1) RIMODULAZIONE ORARI DI LAVORO, con valutazione di concessione di modalità di lavoro quali lavoro agile, telelavoro ecc., compatibilmente con le disposizioni normative

2) GEL IGIENIZZANTE: Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani a tutti gli ingressi aziendali (consigliabile anche nei pressi dei bagni e comunque almeno uno al piano, eventualmente è anche resa disponibile su richiesta, da parte dei collaboratori), ed in tutte le aule (come indicato nel DTS) con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani con elevata frequenza e comunque all'ingresso alla sede di lavoro; tale prescrizione è da intendersi valida anche per l'ingresso di utenti esterni; La concentrazione alcolica del prodotto dovrà essere del 60-85% come da indicazione della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020.

Si ricorda che in alternativa alla igienizzazione delle mani si potrà procedere al lavaggio con acqua e sapone per almeno 60 secondi

- 3) **DISTANZE INTERPERSONALI:** dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone. Laddove non sia possibile garantire tale distanza, nemmeno ricorrendo a soluzioni alternative.
- 4) Deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria in tutti gli ambienti (almeno 10 minuti ogni mezz'ora se la stagione lo permette; almeno 10 minuti ogni ora, se la stagione ed il clima diventassero rigidi. Il tempo totale di apertura, può essere frazionato anche in intervalli più brevi); Al fine di mantenere la separazione tra gli ambienti si raccomanda che le porte interne all'edificio siano mantenute chiuse). La ventilazione **potrà** avvenire tramite impianti di ventilazione/condizionamento **preventivamente sanificati** e sottoposti a controlli periodici (pulizia e disinfezione settimanale o secondo le indicazioni del costruttore/manutentore, e controllo filtri mensile o secondo le indicazioni del costruttore/manutentore), se correttamente gestiti tali impianti dovranno funzionare costantemente. Dovrà in ogni caso essere esclusa, e se non possibile tecnicamente, ridotta al minimo, la funzione di ricircolo.

L'uso di ventilatori, unità di condizionamento e fan coil è consentito se l'ambiente è utilizzato da un singolo individuo, o in alternativa in accordo alle indicazioni specifiche di cui ai rapporti ISS n.5 e n. 33. La velocità dell'aria dovrà essere sempre la minima possibile

Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni di inquinanti nell'aria.

Si rimanda in ogni caso alle specifiche indicazioni dei documenti:

- Rapporto ISS COVID-19 n. 5
- Rapporto ISS COVID-19 n. 33; le adozioni dovranno in ogni caso essere sempre commisurate : vedasi in particolare TABB. 10 e 11)
- ordinanze regionali, tra cui la n. 580 per ciò che concerne gli uffici aperti al pubblico

Il confort termico, appare di minore importanza rispetto alle indicazioni del presente paragrafo

- 5) **RILEVAZIONE TEMPERATURA:** è opportuno sottoporre il personale che accede all'edificio, a rilevazione della temperatura corporea: la temperatura non dovrà essere superiore a 37,5 °C (il dato non dovrà essere registrato); è necessario utilizzare termometri in grado di rilevare la temperatura a distanza senza contatto con la persona

La rilevazione avverrà secondo i principi di tutela della privacy.

A tale scopo, si ritiene fondamentale attenersi alle indicazioni del medico competente (vedasi anche allegato 7)

Come indicato nelle ordinanze regionali, è fortemente raccomandato rilevare la temperatura anche nei confronti di "clienti/utenti" ivi compresi gli studenti, non costituendo questo di per sé un obbligo

Nel caso di superamento della temperatura di 37.5 °C non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Nelle scuole dell'infanzia la rilevazione della temperatura risulta una misura di contrasto alla diffusione del virus **adottata** (seppur non risulti obbligatoria) per compensare la difficoltà nel rispettare il distanziamento e il solo parziale uso delle mascherine

- 6) **ATTIVITA' AGGREGATIVE** (riunioni, corsi, collegi e riunioni organi collegiali, corsi di formazione): tali attività dovranno avvenire con modalità a distanza; sono consentite attività in presenza, ma dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia sempre una distanza di due metri se in posizione frontale), anche prevedendo la turnazione, È comunque consigliabile che tali attività avvengano a distanza

Se previste in presenza, l'accesso dei partecipanti avverrà in maniera scaglionata, solo per coloro che abbiano esplicita convocazione

7) **GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI:**

- a) Accesso all'edificio: prevedere sempre all'ingresso ed all'uscita il lavaggio/igienizzazione delle mani; è prescritto l'uso della mascherina a meno che questa non sia assolutamente incompatibili con l'attività svolta

Installare idonea segnaletica riportante tali obblighi; installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo. Durante le fasce orarie di maggiore transito le porte degli edifici e dei vari ambienti dovrebbero essere mantenute sempre aperte

- b) Formazione e corsi: dovendo garantire la distanza minima interpersonale, favorire la modalità a distanza (e-learning);
- c) Sala riunioni ed altri spazi/eventi analoghi (sala insegnanti, sala collaboratori,...): riprogrammare le attività nel tempo e rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione **COSTANTE** dell'ambiente durante l'uso
- d) Mense/bar/macchinette caffè: prevedere la turnazione e rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; prevedere frequente disinfezione dell'ambiente/apparecchiature/arredi con prodotti idonei (in particolare le superfici di contatto di ogni tipo di distributore: bevande, snack, acqua potabile,...); installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione **COSTANTE** dell'ambiente

durante l'uso. Per la gestione del servizio, si rimanda alle indicazioni della conferenza regioni-provincie autonome del 11-6-2020)

Prima dell'accesso al locale, tutti dovranno aver lavato/igienizzato le mani

Gli eventuali operatori dovranno indossare mascherina adeguata

- e) uso degli spogliatoi e bagni per personale e studenti: prevedere ingressi scaglionati nel tempo e rispettare le distanze minime interpersonali, il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; a fine o cambio turno prevedere disinfezione dell'ambiente con prodotti idonei; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione **COSTANTE** dell'ambiente durante l'uso, se presente un sistema di estrazione forzata questo dovrà essere sempre attivato; Installare idonea segnaletica
- f) Ascensori: da usarsi con una persona alla volta, salvo in caso di persone con disabilità che abbiano indifferibile esigenza di utilizzo dell'ascensore, dove sarà presente un solo accompagnatore dotato dei dispositivi di protezione, Installare idonea segnaletica
- g) ingresso ed uscita del personale e degli studenti: programmare l'uso di più vie di accesso ed uscita, ingressi e uscite saranno separati ed indipendenti gli uni dagli altri, se necessario anche scaglionati nel tempo per rispettare le distanze minime interpersonali; evitare assembramenti anche in prossimità del "marcatempo/timbracartellino", installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo. Il personale normalmente addetto alla vigilanza, compatibilmente con il proprio compito, nelle fasi di ingresso/uscita, si occuperà inoltre di controllare le zone esterne immediatamente adiacenti all'edificio, richiamando le persone ad evitare assembramenti
- h) corridoi: Si raccomanda la creazione di percorsi monodirezionali distinti identificati con segnaletica a pavimento (ogni corridoio dovrebbe avere un unico senso oppure se le dimensioni lo consentono, dovrebbe essere suddiviso in due corsie); quest'ultima prescrizione vale in maniera cogente per le zone di accesso ed uscita in particolare dell'utenze esterna così da creare percorsi dedicati
- i) Aule e spazi didattici in genere: si consiglia di rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; con il piano scuola 21/22 è ammessa una deroga al distanziamento
Compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione **COSTANTE** dell'ambiente durante l'uso; installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo
- j) Laboratori: in aggiunta a quanto indicato per le aule, i locali ad uso promiscuo, tra un turno ed il successivo, dovranno essere accuratamente igienizzati. Ciò dicasi anche per tutte le attrezzature ed arredi al loro interno
- k) Palestre e attività fisica in genere: in aggiunta a quanto indicato per le aule ed per i laboratori, durante tali attività, deve essere garantita adeguata ventilazione e, **valutato l'andamento epidemiologico nella scuola, anche** un distanziamento interpersonale di **almeno 2 metri**
- l) Aree fumatori: non possono essere previste nel contesto in esame

- m) Uffici (zona di accesso personale e pubblico): prevedere il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso; installare segnaletica a pavimento indicante i punti di possibile stazionamento
 - n) Utilizzo fotocopiatrici, stampanti e fax: da utilizzare uno per volta
 - o) Bagni: programmare un uso **ragionevolmente** scaglionato, richiamando l'attenzione agli utilizzatori tramite opportuna segnaletica, programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso. Se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.
 - p) Spazi destinati alla ricreazione ed in generale attività non strutturate assimilabili: dare priorità all'uso di spazi ampi, preferibilmente esterni, per garantire il rispetto della distanza sociale.
- 8) SANIFICAZIONE AMBIENTI: **programmare le operazioni di pulizia**, sanificazione e ventilazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio (Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19") Si rimanda alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 (vedasi paragrafo "Pulizia ambienti non sanitari") ed al Rapporto ISS 58/2020, capitolo 2

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.

Se il posto di lavoro, o l'azienda **non sono occupati (da nessun soggetto)** da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria (vedasi paragrafo successivo), poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (Circolare Ministero Salute n. 17664)

- 9) PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTI: Si rimanda alle indicazioni della Circolare Ministero Salute n. 17664. Provvedere alle pulizie ordinarie ed alla disinfezione con cloro (preferibilmente) o alcol, utilizzando panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie.

Il protocollo condiviso del 6/3/2021 prevede che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Tale disinfezione dovrebbe avvenire con frequenza maggiore rispetto alle operazioni di pulizia giornaliere (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020, Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020) ricordando di rispettare i tempi di contatto minimi stabiliti dal produttore della sostanza ed in generale tutte le indicazioni ivi riportate

Laddove siano presenti bambini, alla disinfezione dovrà seguire un risciacquo per eliminare eventuali residui

È necessario allegare al presente protocollo il protocollo di pulizia e disinfezione specifico dell'edifici ed Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare/archiviare tutta la documentazione che può essere generata (circolare ministero Salute n. 17664)

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente (vedasi anche circolare ministero Salute n. 17664, in particolare tabelle 1 e 2)

Per maggiori informazioni sia di riferimento il Rapporto ISS n. 19/2020 ed a documento INAIL "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" che costituiscono parte integrante del presente documento

10) **GESTIONE RIFIUTI:** dovranno essere previste procedure di igienizzazione delle mani dopo ogni contatto ed uso dei cestini

Nel caso NON risultino casi conclamati di contagio, i rifiuti non dovranno essere differenziati, ed andranno chiusi con almeno due sacchetti resistenti e smaltiti quotidianamente almeno fino al completamento della sanificazione (indicazioni ISS)

Nel caso di casi sospetti, probabili o conclamati di contagio si rimanda anche alle indicazioni della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020, paragrafo "eliminazione dei rifiuti"

SOGGETTI ESENTATI DALLA VACCINAZIONE

Nel caso di soggetti esentati dalla vaccinazione, maggiormente esposti agli effetti del virus in caso di contagio, la scelta in termini di sicurezza deve essere guidata da due elementi fondamentali:

- la garanzia di una maggior protezione della persona (in quanto più esposta)
- la riduzione dei contatti (al fine di ridurre le possibilità di contagio)

In generale, si dovranno applicare le seguenti regole

- dovrà essere fornita giornalmente una mascherina FFP2, che dovrà indossare correttamente prima di entrare a scuola e toglierla dopo esserne usciti.

- Si dovranno evitare gli assembramenti (es: all'entrata e all'uscita, sulle scale e nei corridoi, nel servizio mensa o attività assimilabili in cui potrebbero venire abbassati i DPI, ...; nel caso, modificando gli orari della persona)
- La persona dovrà effettuare i percorsi più brevi, senza soste (colloqui, pausa caffè e simili sono da escludersi), dove sarà l'ultima ad entrare e ad uscire.
- Deve esserci la possibilità di mantenere le finestre sempre socchiuse e garantire periodicamente (ogni ora) un ricambio completo dell'aria ambiente, spalancandole.
- Per i soggetti non vaccinati occorrono spazi alternativi dedicati (spogliatoi, bagni, uffici,..... in base anche alla mansione)
- Da evitare le riunioni, soprattutto in ambienti chiusi e poco ventilati, così come il contatto con genitori ed esterni.
- Il soggetto dovrà essere allontanata da ogni situazione/ambito in cui vi siano soggetti in "sorveglianza attiva" (quindi contatti stretti di casi positivi, ancora ammessi in comunità, in attesa di ulteriori accertamenti; ad esempio in attesa dei tamponi T0-T5)

Per i docenti valgono le seguenti ulteriori regole:

- In classe si dovrà rimanere sempre ad almeno 2 metri dai banchi, non dovrà andare nei corridoi tra i banchi,
- i discenti potranno portare velocemente alla cattedra documenti, che non verranno toccati senza l'utilizzo di guanti, forniti dalla scuola, ovviamente sarà sempre a disposizione sulla cattedra un gel alcolico.
- Non è consentita l'attività con discenti diversamente abili.
- prima del cambio con un altro insegnante vanno disinfettati il tavolo, i braccioli, lo schermo del PC ed il mouse, ed ogni altro oggetto.
- Da evitare l'utilizzo della lavagna (salvo che tutto sia sanificato, che usi attrezzi personali come il gessetto/pennarello, e che non accedano alla lavagna altri soggetti compresi gli studenti)
- frequentare una sola classe, o comunque un numero ristretto di ambienti (max 2/3 al giorno).

Per tutti i soggetti esenti è auspicabile, in ogni caso, proseguire con attività monitoraggio tramite tamponi ogni 48 ore (seppur non sia obbligatorio)

Scuole dell'infanzia e primarie

Sicuramente si dovrà procedere al cambio di mansione nelle infanzie e nelle primarie, dato che ci sono molti soggetti senza mascherina e non è possibile controllare perfettamente il rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del virus (ciò vale sia per personale docente che di collaboratore)

Scuole medie

Nelle scuole medie, nel rispetto di tutte le regole prescritte, si intravede la generale possibilità di proseguire l'attività lavorativa, con le seguenti eccezioni e precisazioni:

- a) Per i docenti dovrà essere comunque rivalutata una ricollocazione (es: biblioteca, uffici,...), **soprattutto** per coloro che frequentano le **classi più piccole, con presenza di disabili, o con presenza di soggetti esentati dall'indossare la mascherina, ed in generale dove non sia possibile (per qualunque motivo strutturale od organizzativo) rispettare perfettamente le regole di contrasto al covid (non è possibile sanificare ad ogni cambio turno, non è possibile arieggiare, non viene rispettato il distanziamento di due metri,...)**
- b) Per i docenti di sostegno ed in generale ai soggetti che forniscono supporto ai disabili, dovrà essere previsto un cambio di mansione
- c) Per i collaboratori, questi dovranno essere addetti alle sole attività di rassetto e pulizia evitando le fasi di ingresso, uscita, in generale l'accoglienza ed ogni condizione che lo ponga in rapporto con un numero elevato di soggetti,
- d) Gli impiegati dovranno essere adibiti ad attività che non prevedano il front office.

Tutte le misure sopra descritte, andranno in ogni caso valutate e contestualizzate al singolo caso da parte del medico competente, in quanto a, è differente parlare:

- di un soggetto "sano" ed esentato dal vaccino perché ad esempio ha avuto reazioni avverse ai suoi componenti,
- Rispetto ad un soggetto immunodepresso, perché ad esempio, è sottoposto a delle cure oncologiche (in questo caso un ipotetico contagio potrebbe avere effetti nefasti ovviamente)

PROCEDURE SPECIFICHE

La sezione FAQ de MIUR costituisce parte integrante del presente capitolo

<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html>

A partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire, a richiesta, il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni non può permanere a scuola; **Saranno quindi applicate le procedure previste dalla normativa**

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

Dal 13 settembre 2021 l'obbligo di esibizione del GP per l'accesso a scuola è esteso a chiunque.

Dal 15 dicembre 2021 in relazione alla introduzione del c.d. GP RAFFORZATO, il personale scolastico è sottoposto all'obbligo vaccinale

COLLABORATORI SCOLASTICI

- Uso di guanti in nitrile monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, permanentemente esposti all'utenza e al personale;
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcolica e panni di carta usa e getta, da utilizzare per la pulizia/disinfezione al minimo degli ambienti destinati ad accogliere utenti esterni (utenza e studenti);
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni non autorizzati dalla direzione (gestione ingressi del personale esterno). Saranno obbligatoriamente create postazioni munite di vetro di protezione e comunque sarà previsto l'uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate (vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020)

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni (per i casi assolutamente non differibili e non gestibili tramite mail e telefonate). Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con obbligo di postazioni munite di vetro di protezione e comunque sarà previsto l'uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate (vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento
- disposizione delle postazioni di lavoro in maniera da rispettare una distanza minima interpersonale **consigliata** di 2 m tra gli occupanti. Si ricorda che le postazioni di lavoro dovrebbero essere concepite come personali, dotate di barriere fisiche tra una persona e l'altra, e sanificate di frequente (ad esempio con vapore secco, e comunque secondo le indicazioni del Ministero della Salute circolare 17664). Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, dovrebbe essere rimodulato anche l'orario di lavoro (soprattutto evitando al personale l'accesso/uscita in concomitanza alla componente studenti)
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente/utente).

DOCENTI ED ASSISTENTI TECNICI (LADDOVE PRESENTI)

-dovrà essere rispettata la distanza frontale **consigliata** di 2 metri tra docente (compreso docente di sostegno ed eventuali educatori-chiaramente la distanza non è da considerare nei confronti dell'assistito) e studenti in qualsiasi direzione (conferenza regioni-province autonome del 11-6-2020 e verbale n.90 del CTS). Ciò vale anche nello spazio di interazione alla lavagna ed in qualsiasi altro ambiente (mensa, laboratori, momenti destrutturati,..)

- il personale, salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di un metro, non dovrà "accedere" tra i banchi; nel caso acceda sia personale che studenti dovranno indossare idonee mascherine

- Ogni docente entro il termine della propria lezione, procede alla sanificazione di tutte le superfici che ha toccato durante la lezione in maniera da prevenire contagi indiretti con il collega dell'ora precedente

- nello scambio di materiale cartaceo o didattico (come i compiti in classe) dovrà essere posta particolare attenzione alla frequente igiene delle mani; non è necessaria igienizzazione del materiale cartaceo o didattico tramite prodotti specifici

STUDENTI

- Consigliabile una differenziazione dell'inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30).

- **eventuale ridefinizione della numerosità delle classi (vedasi indicazioni fornite dal RSPP sul tema per esigenze di distanziamento; si rimanda alle disposizioni che perverranno dalle competenti autorità sulla possibilità di adottare tale modalità di svolgimento delle lezioni**

- Saranno obbligatoriamente indossate mascherine adeguate (vedi punto specifico).

- nel caso per motivi didattici, cause di forza maggiore, eccetera fosse necessaria la commistione tra classi, dovrà essere tenuta idonea traccia degli spostamenti di ciascuno studente

- nelle aule e nei vari locali ad uso didattico, dovranno essere **comunque ridotti** gli arredi e suppellettili non strettamente necessario quali: librerie, scaffali, decorazioni,... questo consente un maggiore spazio a disposizione (ovvero una maggiore distanza interpersonale) oltre ad una pulizia/disinfezione e igiene più rapida ed efficace degli ambienti

- per gli Istituti coreutico musicali (e per tutte le attività assimilabili indipendentemente dall'ordine di scuola, ad esempio nei laboratori di musica) le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale (di almeno 2 metri), per gli strumenti a fiato dovrà essere adottata una vaschetta raccogli condensa.

Laddove non sia utilizzato uno strumento a fiato dovrà essere mantenuta la mascherina

- Nel caso vi fosse la necessità, l'accompagnatore, nel rispetto di tutte le regole previste, compreso l'uso della mascherina, dovrà sempre essere uno soltanto.

Prescrizioni specifiche per le scuole dell'infanzia: l'accesso dei bambini avverrà in maniera guidata, da parte delle personale scolastico, sempre sottolineando l'assoluta importanza del rispetto delle basilari regole di igiene. Anche durante la giornata sarà frequente il lavaggio delle mani in particolare e l'igienizzazione da parte del personale collaboratore, dei vari spazi, arredi ed oggetti

(comprese le strutture gioco interne ed esterne). Sarà sempre privilegiato l'uso degli spazi esterni, compatibilmente con la situazione meteorologica e climatica.

I bambini dovranno essere comunque gradualmente abituati al rispetto delle regole previste per le scuole di grado superiore (uso mascherina, mantenimento distanze di sicurezza)

Si rimanda integralmente al paragrafo "misure di prevenzione e sicurezza" dedicato alle scuole dell'infanzia nel documento del 26/6/2020 ed al "Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" nota n. 7784 del 31/7/2020 del MIUR, sottolineando in particolare alcuni aspetti:

- Necessità di auto-monitorare lo stato di salute sia del bambino sia degli adulti accompagnatori (genitori e non) e conseguente divieto di accesso al servizio in caso di comparsa dei sintomi
- Necessità di sanificazione di arredi/oggetti frequente e soprattutto prima del passaggio tra bambini
- Impossibilità di portare oggetti e giochi da casa
- Necessità di privilegiare l'accoglienza ed il ricongiungimento con i familiari in area esterna
- Modalità di gestione dei servizi di refezione (compresa la merenda) e dormitorio

ALTRI SOGGETTI

Il datore di lavoro effettuerà lo stretto controllo sugli accessi esterni, per la limitazione al minimo dei contatti. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;

Per l'accesso di terzi (es: fornitori esterni, genitori) individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e l'utenza presente, in particolare:

- a) viene individuato un ingresso/uscita specifico, unicamente dedicato a tali soggetti
- b) le attività saranno programmate al di fuori degli orari di ingresso/uscita degli studenti e dell'utenza
- c) Se possibile il personale si fermerà all'esterno dell'edificio
- d) Il personale che invece è costretto ad accedere (nella sola zona nelle immediate vicinanze dell'ingresso) dovrà essere dotato di mascherina, eventualmente resa disponibile e consegnata al momento dell'accesso all'edificio unitamente ad un paio di guanti monouso, o all'igienizzazione delle mani.
- e) non è in ogni caso consentito, per nessun motivo, l'accesso all'interno dell'edificio, fatto salvo che nelle immediate vicinanze dell'ingresso (ad esempio per la sola consegna al piano o per pratiche di durata quanto più breve possibile)
- f) Prima del ritiro di eventuali merci/buste/documenti/eccetera, questi saranno disinfettati con un panno inumidito con apposito prodotto da parte di una persona opportunamente protetta (mascherina e guanti)
- g) Saranno disinfettate anche le superfici venute in contatto con tali materiali (comprese le penne eventualmente utilizzate durante la firma dei documenti)
- h) Se dovessero essere necessarie molteplici attività di ritiro/consegna materiali si ricorda di disinfettare le mani tra una attività e la successiva
- i) Gli eventuali autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi.
- j) Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro

- k) È posto il divieto di utilizzo dei servizi igienici dell'edificio da parte di esterni. sarà comunque individuato un servizio igienico dedicato per le sole urgenze che dovrà essere disinfettato immediatamente dopo ogni uso

SEGNALETICA

In merito alle segnaletica è opportuno l'uso secondo lo schema seguente

		TIPO DI SEGNALETICA								
		DIVIETO ASSEMBRAMENTI	USO MASCHERINA	ACCEDERE UNO ALLA VOLTA	MANTIENI LA DISTANZA DI 1 METRO	DECALOGO MINISTERO SALUTE	MANTIENI LA DESTRA	INDICAZIONI LAVAGGIO MANI	IDONEO PUNTO DI STAZIONAMENTO	SEGNALETICA A PAVIMENTO
AMBIENTE	Ingresso	X	X		X	X	X			
	Uscita	X								
	Sala Riunioni	X	X		X	X			X	
	Mensa	X			X	X			X	
	Uffici, Sala Insegnanti e Simili	X	X		X	X			x	
	Aree di attesa		X		X	X			X	
	Ascensore			X						
	Corridoi		X		X	X	X			X
	Scale						x			x
	Bagni	X	X		X			X		
	C/O Ogni dispenser di igienizzante (Aule, Corrioi,...)							X		
	Spogliatoi (Adulti e Studenti)	X	X		X	X			X	
	Aule		X			X			X(1)	X
Palestre	X			X (2)	X					

¹ Nelle aule didattiche dovrebbe essere indicata chiaramente la corretta posizione di ciascun banco, ad esempio con degli adesivi a pavimento

² in palestra e durante ogni altra attività fisica, durante l'uso di strumenti a fiato, il distanziamento è incrementato a 2 metri

INGRESS/USCITE

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Ad ogni varco con utilizzo esclusivo come uscita (quindi se non fosse già individuato come ingresso) sarà collocato unicamente la segnaletica di divieto di assembramento

SALE RIUNIONI

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Dovranno essere evidenziate le postazioni che potranno essere utilizzate nel rispetto del distanziamento, preferibilmente rimuovendo quelle non utilizzabili

MENSA

Dovranno essere evidenziate le postazioni che potranno essere utilizzate nel rispetto del distanziamento, preferibilmente rimuovendo quelle non utilizzabili

ZONA RISTORO

Dovranno essere evidenziate le posizioni che potranno essere utilizzate nel rispetto del distanziamento

SALE INSEGNANTI E AMBIENTI SIMILI

Sarà collocato un dispenser igienizzante

AREE DI ATTESA/STAZIONAMENTO

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Dovranno essere evidenziate a terra i punti di stazionamento che garantiscano rispetto del distanziamento

CORRIDOI

La segnaletica allegata andrà posizionata indicativamente ogni 10/15 metri lungo i corridoi (ovvero ogni due aule circa)

Sulla linea di mezzeria del corridoio sarà posizionata una striscia che identifichi le corsie di passaggio

SCALE

Sulla linea di mezzeria della scala sarà posizionata una striscia (anche a gradini alterni) che identifichi le corsie di passaggio

SPOGLIATOI (UTENTI E PERSONALE)

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Dovranno essere evidenziate le postazioni che potranno essere utilizzate nel rispetto del distanziamento, preferibilmente rimuovendo quelle non utilizzabili

AULE

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Dovranno essere evidenziate le posizioni prescelte dei banchi, utilizzate nel rispetto del distanziamento

Potrebbe essere utile (seppur non obbligatorio) delimitare con idonea segnaletica la zona riservata al docente

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Il datore di lavoro provvede alla fornitura di maschere chirurgiche o facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiati EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.

Tale misura sarà adottata anche tenuto conto delle indicazioni delle autorità competenti

Si ricorda che barba, basette, baffi, potrebbero vanificare l'uso dei DPI respiratori, pertanto i dipendenti dovranno essere invitati ad adeguare le proprie abitudini, per consentirne un corretto utilizzo

L'uso delle mascherine è quindi sempre e comunque necessario, potrebbe rendersi inoltre necessario l'uso altri dispositivi di protezione (guanti in nitrile, visiere, tute con cuffie e copriscarpe EN 14126 standard per la protezione contro i microrganismi,) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020);

Di seguito lo schema riassuntivo dei DPI necessari

	Mascherina (TIPO) ¹	Visiera	Guanti (monouso normalmente in nitrile)	Tuta monouso con cuffia	copriscarpe
Addetti Sanificazione ⁴	X-FFP2	x	x	x	x
Addetti pulizie generiche ⁴	x-chirurgiche		x		
Addetti rilevazione temperatura	x- FFP2 (doc INAIL "Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2")		x		
Lavoratori fragili	X-FFP2 o FFP3 (da indossare sempre)	Altri DPI sulla base delle prescrizioni del medico competente			
Lavoratori esentati dalla vaccinazione per motivi di salute	X-FFP2 o FFP3 (da indossare sempre o altri DPI in base a valutazione sanitaria)	Altri DPI sulla base delle prescrizioni del medico competente			

Interventi di primo soccorso (soccorritore)	X-FFP2 o FFP3	x	X	x	
Interventi di soccorso antincendio (soccorritore)	X-FFP2 o FFP3		X		
STUDENTI ²	X³- chirurgica Se presenti soggetti privi di mascherina o in sorveglianza attiva, è da prevedere l'uso della FFP2 da introdurre gradualmente anche per gli studenti dell'infanzia	X ⁵	X ⁵	X ⁵	
PERSONALE:	X-chirurgica (Se presenti soggetti privi di mascherina o in sorveglianza attiva, è da prevedere l'uso della FFP2)	X ⁵	X ⁵	X ⁵	
Personale addetto gestione disabili	x- FFP2	x	X ⁵	X ⁵	
Personale in servizio presso le scuole dell'infanzia	x-Essendo presenti soggetti privi di mascherina, è da prevedersi l'uso della FFP2	x	X	X ⁵	
Soggetti in autosorveglianza e casi sospetti (chiunque accompagni e sia accompagnato nel locale di primo isolamento)	X- FFP2	x	x		

1- Le mascherine dovranno essere sempre del tipo SENZA VALVOLA ed andranno sostituite dopo 4/6 ore (e comunque prima se danneggiate, umide o sporche)

- 2- Le mascherine potranno essere rimosse o dovranno essere costantemente indossate secondo le indicazioni di volta in volta emanate dalle autorità sanitarie
- 3- ad eccezione che nei soggetti di età inferiore a 6 anni e per i disabili che si trovino in una situazione di incompatibilità, che risultano esentati, fermo restando che è fortemente raccomandata una graduale educazione all'uso (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 del 26/6/2020)
- 4- in ogni caso dovranno essere utilizzati gli altri DPI previsti per il tipo di prodotto impiegato-vedasi scheda di sicurezza
- 5- Non è previsto l'uso del DPI, salvo che nel caso possibilità di contatto con saliva ed altri fluidi biologici (ad esempio nel supporto disabili ai servizi igienici)

I DPI, se riutilizzabili, dovranno essere disinfettati ad ogni fine utilizzo con alcool o comunque secondo le indicazioni del fabbricante

Per consentire le corrette procedure di vestizione/svestizione, sarà opportuno individuare un locale adibito allo scopo (ad esempio nei pressi dei locali già destinati alla custodia degli abiti del personale)

Le dotazioni sono da intendersi dotazioni minime, quindi inderogabili, ogni incremento di sicurezza è implicitamente autorizzato (es: fornitura di mascherine FFP2, laddove sia sufficiente una mascherina chirurgica)

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI CORONAVIRUS

In aggiunta o in sostituzione alle prescrizioni del presente capitolo, **si applicheranno le disposizioni normative vigenti, comprese quelle di Regione Lombardia** reperibili sul sito dell'ente stesso (unitamente alla modulistica messa a disposizione), del documento INAIL "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" che costituiscono parte integrante del presente documento.

Dovranno inoltre essere seguite le indicazioni fornite dal ministero della salute nel corso del tempo ed in ragione della evoluzione della situazione pandemica e dalla ATS competente

Il medico competente, supporterà l'istituzione nella definizione dei contatti stretti, sulla base delle normativa vigenti e delle indicazioni delle autorità sanitarie

La regione Lombardia raccomanda fortemente l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

Il CTS ed il MIUR auspicano l'uso dell'applicazione IMMUNI da parte di personale scolastico, studenti e famigliari.

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel seguito si riportano le integrazioni ed aggiornamenti del DVR, ritenuti necessari in relazione alla stesura del presente protocollo.

Per la valutazione si è fatto riferimento al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"

Ricordando che i parametri fondamentali per la valutazione del rischio sono:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); il parametro assume valori da 0 a 4
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; il parametro assume valori da 0 a 4
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). il parametro assume valori da 1 a 1.5

Il documento colloca il settore dell'istruzione nel livello di rischio MEDIO-BASSO

P	ISTRUZIONE	1592.9	MEDIO-BASSO
---	------------	--------	-------------

Per la valutazione specifica del rischio si è applicato il seguente modello:

$$R = T \times C \times N \times V \times K$$

dove

T=è il tasso di mortalità

C=è la contagiosità

N=è il numero di persone al giorno con le quali un lavoratore ha contatti stretti di tipo non protetto per effetto della sua mansione o dell'organizzazione lavorativa (utenti esterni, utenti interni, mensa, spogliatoi, macchinette del caffè, riunioni, colleghi con cui si condividono spazi ristretti)

V=dipende dalla dislocazione per motivi di lavoro in aree geografiche diverse da quella abitativa, con % di covid+ differenti

K= è un coefficiente che dipende dal tipo di popolazione (K: è pari ad 1 per la popolazione, in ambito sanitario assume valori tra 2 e 3)

Si assumono i seguenti parametri:

T= attualmente 6,6%

C= in contesto scuola è pari ad 1 (uguale a quello della popolazione)

V= in contesto scuola è pari ad 1 (l'area abitativa coincide con quella di lavoro ovvero la regione)

K= 1

Nella tabella sottostante si riportano i livelli di rischio considerati

Colore	Valore numerico	Livello di rischio	Misure di Prevenzione e Protezione da attuare
	$0.5 < R \leq 1$	Accettabile	Norme igieniche generali
	$1 < R \leq 2$	Basso	Norme igieniche generali
	$2 < R \leq 8$	Medio	Norme igieniche generali + Misure specifiche di prevenzione e protezione
	$8 < R \leq 10$	Alto	Misure specifiche di prevenzione e protezione urgenti
	$10 < R \leq 16$	Inaccettabile	Sospensione temporanea dell'attività a rischio e realizzazione immediata degli interventi

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Scenario espositivo: Condivisione di spazi stretti con colleghi							
Gruppo omogeneo	T	C	N	V	K	R	
Assistenti amministrativi	0,066	1	4	1	1	0,264	
Collaboratori scolastici	0,066	1	2	1	1	0,132	
Assistenti tecnici	0,066	1	2	1	1	0,132	
Docente	0,066	1	0	1	1	0	
Scenario espositivo: interazioni con colleghi							
Gruppo omogeneo	T	C	N	V	K	R	
Assistenti amministrativi	0,066	1	2	1	1	0,132	
Collaboratori scolastici	0,066	1	1	1	1	0,066	
Assistenti tecnici	0,066	1	1	1	1	0,066	
Docente	0,066	1	0	1	1	0	
Scenario espositivo: interazioni con utenti esterni							
Gruppo omogeneo	T	C	N	V	K	R	
Assistenti amministrativi	0,066	1	1	1	1	0,066	
Collaboratori scolastici	0,066	1	2	1	1	0,132	
Assistenti tecnici	0,066	1	1	1	1	0,066	
Docente	0,066	1	0	1	1	0	
Scenario espositivo: rientro studenti							
Gruppo omogeneo	T	C	N	V	K	R	
Assistenti amministrativi	0,066	1	100	1	1	6,6	

Collaboratori scolastici	0,066	1	150*	1	1	9,9
Assistenti tecnici	0,066	1	150*	1	1	9,9
Docente	0,066	1	150*	1	1	9,9

*il numero di contatti dovrà essere limitato a tale numero per contenere il livello di rischio

AGGIORNAMENTO: CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Dotare la cassetta di primo soccorso di un pallone Ambu per praticare la eventuale soccorso per il supporto delle attività respiratorie [Priorità 2]

AGGIORNAMENTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale [Priorità 2]

Eseguire un trattamento di sanificazione "shock" dell'impianto idrico, vedasi anche rapporto n. 21/2020 dell'ISS

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Prima di utilizzare l'acqua presente nell'impianto idrico, lasciarla scorrere per diversi minuti sia fredda che poi alla massima temperatura calda [Priorità 2]

AGGIORNAMENTO: FATTORI DI RISCHIO INDOOR (ALLERGIE, ASMA)

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale [Priorità 2]

Eseguire un trattamento di sanificazione "shock" dell'impianti di ventilazione/condizionamento, vedasi anche rapporto n. 21/2020 dell'ISS

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Non consentire l'uso di tali impianti sino ad avvenuta sanificazione [Priorità 2]

AGGIORNAMENTO: ADDETTI ANTINCENDIO/PRIMO SOCCORSO

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Alla riorganizzazione dei turni di lavoro dovrà seguire una idonea rivalutazione delle

nomine delle figure sensibili, così che anche nella nuova condizione siano garantite costantemente tali figure	[Priorità 1]
Vista l'introduzione di massicce quantità di liquidi infiammabili (disinfettanti, gel idroalcolico,...) dovrà essere programmato l'incremento numerico degli addetti antincendio, nella misura del 20%	[Priorità 2]

AGGIORNAMENTO: DEPOSITO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

Vista la maggior presenza di liquidi infiammabili (gel igienizzante, alcol per le pulizie,...), nel ricordare che, per quanto possibile si dovrà cercare di rispettare il limite di 20 litri di liquidi infiammabili per ciascun edificio, imposto dal DM 26/8/92, verosimilmente tale limite sarà almeno occasionalmente superato. Pertanto dovranno essere adottate ulteriori misure di sicurezza

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica	
Informare gli addetti della squadra antincendio sulla ubicazione e quantitativo dei liquidi infiammabili	[Priorità 1]
Custodire i liquidi infiammabili in contenitori o armadi metallici, con bacino di contenimento, nel quantitativo massimo per singolo contenitore/armadio di 10 litri	[Priorità 2]
Se si eccedono i 50 Litri complessivi di liquidi infiammabili, richiedere all'ente locale l'installazione di almeno un ulteriore estintore idoneo per fuochi di classe B (classe minima 89B)	[Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: LAVORO SOLITARIO

Viste le nuove disposizioni, in particolare per ciò che concerne la riorganizzazione dei turni di lavoro e la riduzione del numero di persone presenti contemporaneamente, diverrà più probabile tale situazione, si sottolinea che se questa dovesse verificarsi con cadenza superiore ad 1 volta al mese, dovrà essere introdotto l'uso di idonei dispositivi DUT-dispositivi uomo a terra, redigendo apposita procedura e svolgendo idonea formazione.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica	
Se necessario introdurre l'uso del DUT, prevedendo la predisposizione di idonee procedure e della formazione per il personale	[Priorità 1]
Dovrà essere accertata, da parte del medico competente, la idoneità del personale coinvolto nel lavoro solitario	[Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: FLESSIBILITÀ ORARIO LAVORATIVO

Ai sensi dei provvedimenti normativi emanati a seguito dell'insorgenza della emergenza, si è adottata una modalità di lavoro in lavoro agile

Tale modalità, è stata adottata anche in assenza degli accordi previsti dall'art 21 della Legge 81/2017.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Visto il protrarsi della situazione sarebbe opportuno valutare l'adozione degli accordi di cui alla legge 81/2017 [Priorità 4]

Annualmente dovrà essere diffusa al personale l'informativa sulla sicurezza di cui all'allegato 3 al presente documento. Così come indicato dall'art 22 della legge 81/2017 [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Si ritiene opportuno procedere nel periodo estivo ad un aggiornamento in via eccezionale della valutazione, per permettere al GV di proporre soluzioni idonee alla gestione dello SLC indotto dalla situazione di epidemia. [Priorità 4]

Programmare la predisposizione di uno sportello di supporto psicologico e welfare.

[Priorità 4]

AGGIORNAMENTO: VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Si sottolinea l'importanza di fornire al RSPP le schede di sicurezza dei prodotti chimici che saranno eventualmente utilizzati per le procedure di disinfezione/sanificazione, in particolare per quelli contenenti cloro. Questi ultimi, genericamente infatti, comportano la necessità di attivazione della sorveglianza sanitaria [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Si ricorda che per i DPI di III categoria è necessaria una formazione/addestramento all'uso. La classificazione dei DPI è riportata nella documentazione allegata al DPI stesso. [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: TUTELA LAVORATRICI MADRI

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

A prescindere dal gruppo omogeneo lavorativo di appartenenza (collaboratori scolastici, docenti, amministrativi,...), essendo il Sars-cov-2 un agente biologico del gruppo 3, il datore di lavoro avvierà le procedure di richiesta di astensione dal lavoro per la lavoratrice in stato di gravidanza, non essendo note le conseguenze del virus sulla gravidanza e nel feto. Sul tema, si rimanda alle indicazioni dell'INL- ispettorato nazionale del lavoro n. 2201 del 23.3.2020, in particolare al punto 2. [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: FORMAZIONE

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Come previsto dall'art. 2, comma 2-bis, della Legge n. 41 del 6 giugno 2020 *Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.* [Priorità 1]

La scuola promuoverà l'adesione alla campagna vaccinale di personale e studenti, come mezzo fondamentale per la ripresa delle attività scolastiche e sociali [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: SORVEGLIANZA SANITARIA

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Sentito il parere del medico competente, sarà effettuata una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio. Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet"); [Priorità 1]

INTEGRAZIONE: DUVRI-DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Si sottolinea la necessità di stipulare o modificare/aggiornare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per le aziende in appalto (vd. imprese di pulizia per la sanificazione, manutenzione informatica, servizio bar, distributori automatici, ...) armonizzando il Protocollo di sicurezza anti-contagio del committente con quello dell'impresa appaltatrice, e riportando quanto di interesse nei DUVRI (ai sensi dell'art.26 del DLGS 81/2008 s.m.i.); tale disposizione dovrà essere comunicata all'ente locale per gli appalti di cui questo soggetto risulti committente. [Priorità 1]

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti [Priorità 1]

L'azienda committente e la direzione scolastica sono tenuti a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. [Priorità 1]

INTEGRAZIONE: LOCALE DI PRIMO ISOLAMENTO

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Data la elevata probabilità che si presentino casi positivi, si ritiene necessario predisporre un locale di primo isolamento per le persone che dovessero presentare i sintomi di COVID 19 durante l'orario lavorativo. La persona sarà qui accompagnata da parte di un addetto primo soccorso dotato degli idonei dispositivi, e rimarrà in attesa dell'intervento dei soccorsi esterni; il locale dovrebbe essere posto in prossimità dell'ingresso principale e non dovrà essere l'infermeria aziendale. [Priorità 1]

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6>

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Trasmissione

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
- In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, tramite il sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

1. lavarsi spesso le mani. Anche tramite soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ricorda che è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

SINTOMI PRINCIPALI

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

Si sottolinea inoltre:

- a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- b) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo come: sintomi suggestivi COVID, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, essere caso confermato covid, essere in attesa di esito di esami per la ricerca dell'infezione, etc) per cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- d) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- e) l'obbligo nell'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
 - mantenere la distanza di sicurezza;
 - rispettare il divieto di assembramento;
 - osservare le regole di igiene delle mani;
 - utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- f) la possibilità per ciascun dipendente, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da COVID-19.

Leggi bene il decalogo della pagina successiva.

LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA



EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO



NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI




EVITA LUOGHI
AFFOLLATI




ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS

EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARÀ FINITA



COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO



SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Un'ultima cosa, non ti offendere!

Sai esattamente cosa significa "lavarsi le mani"?

Rivediamolo insieme:

Con la soluzione alcolica:

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
2. friziona le mani palmo contro palmo
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Con acqua e sapone:

1. bagna bene le mani con l'acqua
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Guarda con attenzione l'immagine della pagina successiva.

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?


LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto




... una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?



**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**




Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**




Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




frizionare le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

REGOLE PER GLI STUDENTI

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

Se hai sintomi coerenti con il covid, parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.

SINTOMI PRINCIPALI

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea

Ricorda di monitorare quotidianamente la tua temperatura corporea, che dovrà essere sempre inferiore a 37,5°C

Comunica alla scuola eventuali contatti stretti con casi confermati di covid-19

Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del naso e della bocca.

Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. Non scambiare oggetti con nessuno, non condividere il materiale didattico, cibi, bevande, eccetera.

Lava frequentemente le mani per almeno 60 secondi o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

Invia tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe

Il CTS ed il MIUR consigliano l'uso della applicazione IMMUNI anche da parte del personale scolastico, dei genitori e degli studenti, pertanto, anche sentito il parere dei tuoi genitori, ti consigliamo di scaricare tale applicazione sul tuo cellulare

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERINE PROTETTIVE

In data _____, io sottoscritto cognome: _____ nome:
_____ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato

- n. x semimaschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale
- n. x mascherine chirurgiche


Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE

			
<p>Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> · facciale sotto al mento; · elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie; · elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. <p style="text-align: center;">NON ATTORCIGLIARE</p>	<p>Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .</p>	
			
<p>Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso</p>	<p>Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .</p>	<p>Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro</p>	

Firma del lavoratore

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA LAVORO AGILE

INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART.
22, COMMA 1, L. 81/2017

Al lavoratore

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)

AVVERTENZE GENERALI

Si informano i lavoratori (_____) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.

Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per il lavoratore agile.

*** **

COMPORAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI AL *LAVORATORE AGILE*

- Cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti *indoor* e *outdoor* diversi da quelli di lavoro abituali.

- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in **lavoro agile** rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

*** **

CAPITOLO 1

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN AMBIENTI *OUTDOOR*

Nello svolgere l'attività all'aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come *tablet* e *smartphone* o similari all'aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all'uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.

All'aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.

Pertanto le attività svolgibili all'aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteorologiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente mantenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
- non svolgere l'attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l'attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5);

- non svolgere l'attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività *outdoor* (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).

*** **

CAPITOLO 2

INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI *INDOOR* PRIVATI

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.

Raccomandazioni generali per i locali:

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente mantenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

Indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolano il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa.

Indicazioni per l'aerazione naturale ed artificiale:

- è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente mantenuti; i sistemi filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l'inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.

*** **

CAPITOLO 3

UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile: *notebook, tablet e smartphone*.

Indicazioni generali:

- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante;
- leggere il manuale/istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;
- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);
- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione;
- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;

- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;
- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall'impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi;
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall'uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento;
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine *schuko* in prese *schuko*). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l'attrezzatura al cavo di alimentazione);
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;
- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all'acqua o altri liquidi;
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall'impianto elettrico;
- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di *tablet* e *smartphone*, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l'operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);
- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;
- i *notebook*, *tablet* e *smartphone* hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o *glossy*) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l'utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:
 - regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
 - durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;
 - in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
 - non lavorare mai al buio.

Indicazioni per il lavoro con il *notebook*

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l'impiego del *notebook* con le seguenti raccomandazioni:

- sistemare il *notebook* su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell'attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci;
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);
- durante il lavoro con il *notebook*, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di

posizione nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (*notebook*), dei documenti e del materiale accessorio;

- l'altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all'operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;
- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggipiedi con un oggetto di dimensioni opportune.

In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici:

- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;
- evitare lavori prolungati nel caso l'altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del *notebook*;
- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.);
- nelle imbarcazioni il *notebook* è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;
- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;
- non utilizzare il *notebook* su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.

Indicazioni per il lavoro con *tablet* e *smartphone*

I *tablet* sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli *smartphone* sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.

In caso di impiego di *tablet* e *smartphone* si raccomanda di:

- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo l'utilizzo dell'auricolare;
- per prevenire l'affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo *smartphone*;
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (*stretching*).

Indicazioni per l'utilizzo sicuro dello *smartphone* come telefono cellulare

- È bene utilizzare l'auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'uso di telefoni cellulari/*smartphone* o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);
- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell'apparecchiatura.

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:

- non tenere i dispositivi nel taschino;
- in caso di utilizzo posizionarli sull'orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l'apparecchio acustico;
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l'auricolare collegato al telefono/*smartphone* potrebbe avere difficoltà nell'udire i suoni dell'ambiente circostante. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l'altrui sicurezza.

Nel caso in cui ci si trovi all'interno di un veicolo:

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/*smartphone* durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
- durante la guida usare il telefono cellulare/*smartphone* esclusivamente con l'auricolare o in modalità viva voce;
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
- non utilizzare il telefono cellulare/*smartphone* nelle aree di distribuzione di carburante;
- non collocare il dispositivo nell'area di espansione dell'airbag.

*** **

CAPITOLO 4

INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.

Impianto elettrico

A. Requisiti:

- 1) i componenti dell'impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;
- 2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);
- 3) le parti dell'impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;
- 4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l'ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;

B. Indicazioni di corretto utilizzo:

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell'impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.

Dispositivi di connessione elettrica temporanea

(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).

A. Requisiti:

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.

B. Indicazioni di corretto utilizzo:

- l'utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;
- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell'impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine *schuko* in prese *schuko*) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;
- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);
- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento;
- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.

CAPITOLO 5

INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO "AGILE"

Indicazioni generali:

- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d'aria per l'eliminazione dei gas combustibili;
- rispettare il divieto di fumo laddove presente;
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all'esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.

Comportamento per principio di incendio:

- mantenere la calma;
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;
- avvertire i presenti all'interno dell'edificio o nelle zone circostanti *outdoor*, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l'impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell'evento, situazione, affollamento, ecc.;
- se l'evento lo permette, in attesa o meno dell'arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l'incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua¹, coperte², estintori³, ecc.);- non utilizzare acqua per estinguere l'incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;
- se non si riesce ad estinguere l'incendio, abbandonare il luogo dell'evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all'esterno l'arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
- se non è possibile abbandonare l'edificio, chiudersi all'interno di un'altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all'interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.

Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante:

- accertarsi dell'esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;

¹ È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall'impianto o da attrezzature elettriche.

² In caso di principi di incendio dell'impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i *pile* e i *piumini*) per soffocare il focolaio (si impedisce l'arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata).

³ ESTINTORI A POLVERE (ABC)

Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano braci (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d'incendio di ogni sostanza anche in presenza d'impianti elettrici in tensione.

ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO₂)

Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all'eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano braci). A causa dell'elevata pressione interna l'estintore a CO₂ risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ESTINTORE

- sganciare l'estintore dall'eventuale supporto e porlo a terra;
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza;
- impugnare il tubo erogatore o manichetta;
- con l'altra mano, impugnata la maniglia dell'estintore, premere la valvola di apertura;
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione;
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale.

- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;
- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l'emergenza, ecc.);
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;
- rispettare il divieto di fumo;
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose, rilevato nell'ambiente occupato.

*** **

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi dovranno trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra.

	Attrezzatura utilizzabile	Capitoli da applicare				
		1	2	3	4	5
Lavoro agile in locali privati al chiuso	Smartphone Auricolare Tablet Notebook		X	X	X	X
Lavoro agile in locali pubblici al chiuso	Smartphone Auricolare Tablet Notebook			X	X	X
Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come passeggero o su autobus/tram, metropolitane e taxi	Smartphone Auricolare			X		
Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia assicurato il posto a sedere e con tavolino di appoggio quali aerei, treni, autolinee extraurbane, imbarcazioni (traghetti e similari)	Smartphone Auricolare Tablet Notebook			X	X	
Lavoro agile nei luoghi all'aperto	Smartphone Auricolare Tablet Notebook	X		X		X

Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso pienamente il contenuto.

Data 6/4/2022



Firma del Datore di Lavoro

Prof.ssa Armida Trappi

Armida Trappi

Firma del Lavoratore

Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

Giuseppe Plecomè

ALLEGATO 4 – (ELIMINATO)

Allegato al Prot. N° 1662 del 6.4.2022



Ministero dell'Istruzione

**Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni
del Sistema nazionale di istruzione
a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19**



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione

Premessa

Come noto, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Alla scadenza di tale termine, non è stato disposto alcun ulteriore differimento.

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha definito, anche con riferimento all'ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.

Il presente documento, pertanto, sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022.

Eventuali successive variazioni ed integrazioni - che saranno preventivamente concordate con la Conferenza Unificata - potranno essere approntate in ragione di ulteriori modifiche del quadro normativo e in correlazione con l'andamento dell'epidemia. Mediante l'organizzazione di conferenze di servizio per Dirigenti scolastici e Coordinatori delle scuole paritarie, i Direttori e i Dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Regionali cureranno la diffusione e la conoscenza del presente documento, come pure il supporto alla sua declinazione operativa e l'accompagnamento delle istituzioni scolastiche.



Ministero dell'Istruzione

Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l'a.s. 2021-2022

Già il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha disposto che, per il corrente anno scolastico, l'attività scolastica e didattica si svolge in presenza.

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che *"Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche"*. La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito scolastico (alla quale qui si rinvia), ha previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola *"su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata"*.

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

Obbligo vaccinale del personale scolastico

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.



Ministero dell'Istruzione

L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021. Quest'ultima norma prevede che *“L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”*.

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il



Ministero dell'Istruzione

personale docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “**impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica**”.

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “*I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica*”.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.



Ministero dell'Istruzione

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo *“attività didattiche a contatto con gli alunni”*, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52¹.

Per i lavoratori *“maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie*

¹L'art. 8, comma 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che *“L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021”*.



Ministero dell'Istruzione

salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente ².

Si ricorda, infine, che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

Adesione alla campagna vaccinale

Anche alla luce del mutato quadro epidemiologico, la vaccinazione resta una misura strategica per contenere gli effetti della diffusione della Sars-Cov-2 e consentire la piena ripresa della vita economica, sociale e civile del Paese.

Nel rilevare che oltre il 90% del personale scolastico ha risposto alla campagna vaccinale contribuendo con successo a contenere su tutto il territorio nazionale l'impatto della pandemia, si ritiene necessario che la comunità scolastica continui a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid e a operare per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.

Le istituzioni scolastiche continueranno pertanto a curare, in continuità con quanto già fatto, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, attraverso le quali richiamare le precondizioni per la

² Art. 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e allegato B al medesimo decreto.



Ministero dell'Istruzione

presenza a scuola, contenute nel presente Piano e nei documenti citati, e consolidare la cultura della sicurezza.

Misure di sicurezza

Il menzionato articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, **disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.**

In particolare, la disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane **"raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"**.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. **Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.**

La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, **"l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva"**, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo "Gestione dei casi di positività") è prescritto l'utilizzo



Ministero dell'Istruzione

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età³.

Rimangono consentiti l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Si richiama l'attenzione sull'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo

³ L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dispone che "Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età' utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19"



Ministero dell'Istruzione

2022, n. 24⁴, che proroga al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per "chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori"⁵.

Gestione dei casi di positività

Il più volte citato decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico.

In modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;

⁴ "All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

⁵ Articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.



Ministero dell'Istruzione

- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

Somministrazione dei pasti



Ministero dell'Istruzione

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

Cura degli ambienti

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguire a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

Educazione fisica e palestre

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze



Ministero dell'Istruzione

motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

Potenziamento organico docenti ed ATA

Al fine di perseguire le attività educative e didattiche in sicurezza fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58 comma 4 ter, lett. a) e b) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni del corrente anno scolastico e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia, per le quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022⁶.

⁶ L'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 dispone che "Al fine di perseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022,



Ministero dell'Istruzione

Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è incrementato di 30 milioni di euro dall'articolo 36 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Dette risorse, per espressa previsione del Legislatore, *“possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e *“sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti”*.

Governance territoriale e trasporti

Gli Uffici scolastici regionali continueranno a collaborare, in stretto raccordo con le autorità territoriali e locali, nell'ambito dei tavoli operanti presso le Prefetture. Analogamente, le istituzioni scolastiche continueranno ad assicurare la migliore cooperazione ai fini dei lavori di detti tavoli.

Al riguardo, tenendo a riferimento costante l'esigenza di assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed evitare assembramenti nelle aree di ingresso e uscita, le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia e in relazione agli specifici contesti, valuteranno l'assetto organizzativo del tempo scuola, anche in considerazione della fase avanzata dell'anno scolastico.

e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022»



Ministero dell'Istruzione

Aggiornamento DVR

Alla luce del mutato quadro epidemiologico, si raccomanda di valutare l'opportunità di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il "Piano scuola estate" 2021 e 2022

Per consentire di recuperare apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il potenziamento delle competenze e attraverso attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale, con nota 27 aprile 2021, n. 643, è stato proposto a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale il cd. "Piano scuola estate 2021".

A partire dal mese di settembre 2021, in stretta connessione con quelle precedenti, ha avuto inizio la III Fase del richiamato Piano, di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico. È importante che gli studenti siano accompagnati mediante contatti personali e riflessioni e siano incoraggiati e sostenuti nell'esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all'inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo). È, inoltre,



Ministero dell'Istruzione

auspicabile continuare ad affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un'ottica laboratoriale e di *peer tutoring*, anche autogestite dagli studenti (in base all'età) e supervisionate da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell'ultimo anno: didattica *blended*, *one-to-one*, *cooperative learning*, realizzando unità formative brevi, personalizzate e responsabilizzanti. Tutte le iniziative di cui sopra andranno, come ovvio, svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio di contagio.

Sono allo studio interventi ulteriori concernenti il Piano estate 2022, in ordine al quale seguiranno specifiche indicazioni.

Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali

Alla luce dell'attuale scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, è auspicabile proseguire nell'attuazione degli accordi e dei "Patti educativi di comunità" stipulati, attuando con ciò i principi fondamentali della Costituzione.

È altresì indispensabile proseguire la collaborazione di studenti e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento nella nuova fase di ritorno alla normalità.

Disabilità e inclusione scolastica

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità



Ministero dell'Istruzione

certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della *"necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, " sia consentito loro "... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza"*.

Linee metodologiche per l'infanzia

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa della attività didattiche. Ferme restando le autonome decisioni delle singole istituzioni scolastiche, **non si rinviene l'obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette "bolle" nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post. Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale.** Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, rimane necessario che l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche



Ministero dell'Istruzione

dello sviluppo infantile. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee "routine", quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà sempre più svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti".

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete



Ministero dell'Istruzione

accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

Sezioni carcerarie. Per il rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza, le attività delle sezioni carcerarie devono essere



Ministero dell'Istruzione

organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico o il Coordinatore didattico e il Direttore della struttura carceraria.

Attività convittuale e semiconvittuale. Fermo restando quanto stabilito, in via generale, per tutte le istituzioni scolastiche nei precedenti paragrafi, particolare attenzione continua a dover essere rivolta a quelle caratterizzate dalla presenza di Convitti annessi, ai Convitti nazionali e alle attività disemiconvitto.

Attività degli ITS. Ove necessario potrà proseguire l'organizzazione del recupero delle attività pratiche che non siano state svolte nel precedente anno formativo, in continuità con il percorso biennale. Le attività andranno organizzate assicurando la necessità di distanziamento fisico, igienizzazione e pulizia a fondo degli spazi d'aula e laboratoriali. Trattandosi di attività formative rivolte a studenti in età adulta, si ritiene possano essere confermate formule organizzative flessibili, purché garantito a ciascuno lo svolgimento del monte ore complessivo di formazione.

Partecipazione studentesca. Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede *"la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive"*. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto,



Ministero dell'Istruzione

ecc.), le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.
